

questura e della Polizia stradale all'interno della caserma « Fantuzzi », già sede della Brigata Alpina « Cadore » —:

quali urgenti iniziative gli interrogati intendano assumere, al fine di dotare la questura e la polizia stradale della provincia di Belluno di una nuova sede più adeguata allo svolgimento delle delicate funzioni istituzionali. (5-07929)

INTERROGAZIONI A RISPOSTA SCRITTA

DE BENETTI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni passati, in particolare durante l'ultimo fine settimana, le piogge torrenziali che hanno investito la Liguria hanno provocato lo straripamento di molti torrenti e conseguentemente gravissimi danni, valutati in oltre duecento miliardi, in molti comuni della provincia di Genova e della provincia di Imperia;

il torrente Bisagno, attorno al quale gravita una popolazione di oltre centomila abitanti e che a giudizio del ministero dell'ambiente rappresenta uno degli elementi di maggior rischio di quella regione per il pericolo di alluvioni, è stato recentemente oggetto di una intesa fra provincia e comune di Genova e regione Liguria per la realizzazione di opere di messa in sicurezza e riqualificazione che sono ormai in via di assegnazione. Risulta peraltro che a tali opere altre se ne dovranno aggiungere per garantire il maggior livello di sicurezza possibile e che a tal fine è indispensabile il reperimento di altri fondi da parte degli enti locali interessati;

il presidente della regione ha opportunamente annunciato di voler procedere ad un piano di demolizione delle costruzioni situate nelle aree a rischio, in particolare di quelle che sorgono sui torrenti o nelle loro immediate vicinanze —:

se non ritenga opportuno individuare nuove risorse per provvedere alla completa sistemazione del bacino del Bisagno e della piana dell'Entella e del Lavagna, al fine di scongiurare il ripetersi di alluvioni quali quelle verificatesi nei giorni passati;

quali altre misure intende adottare per garantire la sicurezza dei cittadini residenti nelle aree colpite dalle alluvioni degli ultimi giorni in considerazione del fatto che si tratta di aree inserite fra quelle a maggior rischio di frane e alluvioni dallo stesso ministero dell'ambiente. (4-30348)

VENDOLA. — *Ai Ministri dell'interno e della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

il signor Michele Paola, attualmente membro del consiglio comunale di Lamezia Terme nel gruppo di Rifondazione comunista, è titolare insieme ai suoi fratelli di un ingrosso di frutta e verdura; si tratta di un'azienda che offre occupazione a 20 dipendenti;

circa quattro anni fa la suddetta azienda acquisì un terreno in via del Progresso, la strada che collega Lamezia a Catanzaro, con annesso e cadente fabbricato di una vecchia segheria; il terreno insiste in una zona di importante espansione di tipo edilizio, commerciale e artigianale;

successivamente all'acquisto del terreno, alcuni personaggi legati alla 'ndrangheta lametina si presentarono ai titolari dell'Azienda chiedendogli il pagamento del pizzo. I titolari espressero il loro netto diniego a tale richiesta;

l'episodio di estorsione venne puntualmente denunciato alle autorità competenti così come vennero denunciati i vari attentati subiti in seguito dal sig. Michele Paola, tra cui tentativi di danneggiamento e di incendio alla sua abitazione, e finanche colpi di arma da fuoco esplosi contro il portone e gli infissi delle finestre della medesima abitazione;

quattro anni fa nel territorio lametino importanti operazioni di polizia produssero molti arresti tra gli esponenti dei locali clan mafiosi: in conseguenza di queste operazioni non ebbero più a verificarsi gli episodi intimidatori ai danni delle attività economiche e della proprietà privata dei fratelli Paola;

i fratelli Paola alcuni mesi fa ristrutturarono la vecchia segheria con l'installazione di celle frigorifere e macchinari vari, tanto che vi è stata l'entrata a pieno regime dell'attività commerciale;

circa venti giorni fa alcuni figli, arrestati nell'operazione antimafia summenzionata di quattro anni fa, sono tornati in libertà per decorrenza dei termini di custodia cautelare. A cavallo di queste scarcerazioni i fratelli Paola hanno subito un incendio all'interno della propria azienda che ha prodotto un danno di quasi venticinque milioni;

inoltre varie telefonate anonime hanno « consigliato » ai fratelli Paola di « mettersi a posto » con il pagamento del « pizzo »;

anche quest'ultimo episodio è stato denunciato alle autorità competenti;

viene lamentata dalle persone oggetto dei suddescritti episodi di intimidazione una sostanziale inerzia delle forze preposte alla tutela della sicurezza dei cittadini, una sorta di attesa fatalistica delle ulteriori mosse dell'organizzazione criminale;

quali misure di protezione si intenda mettere in atto a garanzia dell'incolumità dei fratelli Paola e a tutela della loro attività economica;

quali misure concrete si intenda porre in essere per sgominare la rete mafiosa che opera, anche attraverso le attività estorsive, nel territorio lametino. (4-30349)

VELTRI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la legge n. 489/1994 detta legge Tremonti prevedeva che il 50 per cento del

volume degli investimenti realizzati nel periodo di imposta per il 1994 e il 1995 fosse escluso dall'imposizione del reddito d'impresa per la parte in eccedenza rispetto alla media degli investimenti realizzati nei cinque periodi di imposta precedenti;

che l'agevolazione si applicasse anche alle imprese con attività inferiore ai cinque anni calcolando la media sugli anni precedenti;

che in base ad una interpretazione corretta della legge per investimenti si intende oltre alla realizzazione, l'ampliamento, la riattivazione di impianti in Italia, l'acquisto di beni strumentali nuovi;

stante la documentazione del ministero delle finanze, in base alla nota informativa relativa all'offerta pubblica di azioni ordinarie Mediaset nel 1994 la società avrebbe acquisito (investimenti) di diritti televisivi da società del gruppo Fininvest ed a questo correlate per 929,4 miliardi di lire e nel 1995 avrebbe acquisito (investimenti) diritti televisivi da società del gruppo Fininvest per 1173,4 miliardi di lire;

il totale delle acquisizioni di diritti infragruppo sarebbe ammontato a 2102,8 miliardi di lire mentre in base al prospetto dettagliato allegato alla nota informativa risulterebbero acquisti di diritti da società correlate a Fininvest per 1000 miliardi nel 1994 e 1995 e i restanti da altre fonti;

poiché dal bilancio proforma presentato nella nota citata non risultano investimenti per il 1993 unico esercizio precedente, sono stati presumibilmente sottratti all'imponibile 1051,4 miliardi di lire (50 per cento consentito dalla legge Tremonti);

il prospetto citato dichiara che « l'aliquota fiscale del gruppo MEDIASET è stata pari al 21,4 per cento nel 1995 e al 37,1 per cento nel 1995 e prevede che il carico fiscale aumenterà a partire dal 1996 a seguito dalla cessazione delle agevolazioni previste dalla legge Tremonti »;

valutando in circa il 50 per cento le imposte dovute sull'utile in assenza della

legge Tremonti si può indicare un risparmio di imposta con riferimento agli utili di bilancio dichiarati nel prospetto del:

13 per cento su 217 miliardi pari a 28,21 miliardi nel 1994;

29 per cento su 578 miliardi pari a 167,62 miliardi nel 1995 per un totale di 195,93 miliardi di lire;

preso atto che secondo il rapporto ABN AMRO presentato agli investitori esteri « il livello straordinariamente elevato degli investimenti negli anni 1994 e 1995 è stato raggiunto principalmente per trarre vantaggio degli incentivi fiscali previsti dalla legge Tremonti e che l'investimento previsto nel 1996 dovrebbe mostrare una drastica riduzione prevista nell'ordine di 590 miliardi di lire —:

qualora i fatti in premessa corrispondano a vero se non ravvisi un chiaro e grave conflitto di interesse nella posizione del Capo del Governo dell'epoca;

se era legittimo utilizzare la legge Tremonti per la defiscalizzazione di investimenti in diritti immateriali e qualora tali diritti possano considerarsi strumentali ai fini dell'esercizio delle attività di Mediaset, se non ritenga che in ogni caso non possano considerarsi nuovi in quanto risultato di produzioni precedenti in larga parte sfruttati sui mercati televisivi di origine o sul mercato cinematografico;

se non ritenga, qualora i fatti fossero accertati di chiedere al Ministro delle finanze di promuovere immediatamente una rettifica da parte dell'ufficio Imposte dal momento che è in vista la prescrizione per l'anno 1994;

se non ritenga che nel caso in oggetto si configuri una distorsione della legge Tremonti che era intesa a stimolare nuovi investimenti sul territorio nazionale in relazione alla recessione in corso ed all'elevato tasso di disoccupazione;

se corrisponda a vero che l'associazione produttori televisivi abbia presentato ricorso all'Autorità Antitrust dell'epoca denunciando l'uso per lo meno spregiudicato

della legge Tremonti e in caso positivo quale sia stata la decisione dell'Autorità per la Concorrenza. (4-30350)

MARTINAT. — *Ai Ministri della sanità e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

è stata approvata dal consiglio regionale del Piemonte in data 30 dicembre 1999 la legge regionale n. 561 « Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale, ed altri simili interventi di psicoturgia »;

tale iniziativa legislativa riprende prevalentemente le indicazioni fornite in materia dal Ministro della sanità con apposita circolare sul soggetto dell'elettroshock (TEC) firmata il 15 febbraio 1999;

la Presidenza del Consiglio dei ministri con nota in data 28 gennaio 2000 ha dichiarato illegittima la legge regionale n. 561 perché esorbiterebbe dalla competenza regionale precisando allo stesso tempo che la legge è perfettamente allineata con la politica sanitaria generale dello Stato;

tale presa di posizione sembra essere in contrasto con la giurisprudenza:

Consiglio di Stato, Sez. V 8 giugno 1998 n. 780: «per gli articoli 117 e 118 della Costituzione l'assistenza psichiatrica appartiene alla materia della sanità pubblica, a sua volta rientrante nell'ambito della legislazione regionale concorrente e fermo restando che l'articolo 34 legge 23 dicembre 1978 n. 833 ha demandato alla legge regionale la disciplina specifica degli accertamenti e dei trattamenti per le malattie mentali e le relative risorse... » — dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale della legge regionale Veneto 10 dicembre 1973 n. 28.

la legge n. 833/78 (comprese successive modifiche e decreti di attuazione) ha istituito il servizio sanitario nazionale ed ha esaurito il potere di indirizzo e

coordinamento a livello nazionale dello Stato in materia ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione. In particolare l'articolo 34 della legge ha demandato alle regioni « la disciplina degli accertamenti e dei trattamenti per le malattie mentali »;

la legge regionale fa interamente propria la giurisprudenza di merito e di legittimità corrente in materia di trattamenti sanitari volontari enunciando e tutelando il diritto alla salute e il consenso consapevole (Cass. Pen. Sez. VI, 23/3/97 n. 3599; Cass. Civ. Sez. III 1/12/98 n. 12195; Tribunale di Milano 4/12/97 in Riv. It. Medicina Legale, 1998 n. 1129 Fiori; Tribunale di Milano 14/5/98 in Resp. Civ. e Prev., 1999 n. 487 Gorgoni; Tribunale di Roma 27/11/98, in Foro It. 1999, I, 313; Cass. Civ. Sez. Unite, 10/3/99 n. 117; Corte Cost. 26/2/98 n. 27).

la legge regionale n. 561 « Regolamentazione sull'applicazione della terapia elettroconvulsivante, la lobotomia prefrontale e transorbitale, ed altri simili interventi di psicoturgia » è visibilmente una legge di principio volta a tutelare i diritti dei malati;

infine la legge stessa è stata voluta da numerosi consigli comunali piemontesi quali Asti, Alessandria, Aisone, Demonte, Castiglione, Gassino ed altri, e da migliaia di cittadini che, solo in Piemonte hanno sottoscritto l'approvazione del testo di legge n. 561;

il rapporto dell'assemblea parlamentare del Consiglio europeo n.1235 del 15 marzo 1994, doc. 7040, sulla psichiatria e diritti umani, dove si riferisce che in psichiatria sono comuni le seguenti violazioni: abusi sessuali, umiliazioni, intimidazioni, negligenza, maltrattamenti. E che pertanto è opportuno attivare ogni e qualsiasi meccanismo che possa limitare o impedire questi comportamenti;

le risoluzioni dell'O.N.U. in merito al tema dei diritti umani in ambito psichiatrico ed in particolare le risoluzioni 33/53 del 14 dicembre 1978, 45/92 del 14 dicembre 1990, e 2/17 del 22 novembre 1991;

la risoluzione 1991/46 del 5 marzo 1991 della Commissione dei diritti umani dell'O.N.U.. La risoluzione 1991/29 del 31 maggio 1991 del Consiglio Economico e Sociale dell'O.N.U.;

il codice di deontologia medica, in particolare gli articoli 29 e 31;

la sentenza della Suprema Corte di cassazione n. 6240/98 che, in un caso specifico di abuso di assegnamento di T.S.O., ribadisce il rispetto della libertà individuale in ordine ai trattamenti che possono limitarla;

praticare i trattamenti psichiatrici suddetti a pazienti che si trovano in condizioni di difficoltà psicologica e/o di contenzione obbligatoria è lesiva dei diritti di libertà del cittadino e dei principi di deontologia professionale medica;

a distanza di più di quarant'anni dalla sua introduzione, l'elettroshock classico e modificato, mentre è a dir poco controverso quanto ad efficacia terapeutica, comporta invece gravi rischi, a volte mortali, per l'integrità ed a volte anche per la vita del paziente;

esiste una storia documentata di cattivo uso e di abuso;

non è dunque comprensibile oltre che ingiusta la presa di posizione del Governo italiano, non solo perché solleva davvero inutilmente un conflitto di attribuzioni, non giustificato dall'oggetto o da un rintracciabile interesse nazionale al libero trattamento della TEC o alla psicoturgia, ma anche perché la legge regionale rispecchia e propone un modello di essere umano e cittadino, costituzionalmente corretto —:

se il Governo intenda dare una prova di civiltà e di tutela dei diritti umani approvando la riproposizione della medesimo legge regionale approvata all'unanimità dal consiglio della regione Piemonte e voluta a gran voce da numerosi consigli comunali e migliaia di cittadini. (4-30351)

SANTORI. — *Ai Ministri della giustizia e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

con decreto provvisoriamente esecutivo del 24 maggio 1996, il tribunale dei minori di Milano aveva affidato il minore Michael Thierry F. alla allora Ussl 39 di Rozzano perché lo mantenesse collocato presso il padre, il signor Roberto F. e sua moglie, la signora M., con lo stesso decreto aveva disposto il divieto di espatrio del bambino;

il piccolo Michael è frutto di una relazione adulterina avvenuta tra il signor Roberto F. e Christine Monique M., allora tossicodipendente;

la Ussl 39 di Rozzano aveva deciso, a suo tempo, di collocare il minore presso la famiglia paterna perché, evidentemente, aveva ravveduto in essa uno stabile nucleo affettivo da offrire a Michael e perché la madre ancora faceva uso di sostanze stupefacenti;

sembra quasi palese che i servizi sociali abbiano preso, allora, tale decisione perché convinti delle capacità materne della moglie del signor Roberto F. e perché sicuri del fatto che in tale contesto Michael avrebbe potuto contare anche sull'aiuto di due fratelli consanguinei;

il 3 febbraio 1999 il tribunale dei minori di Milano aveva incaricato, tramite decreto, la Asl della provincia di Milano 2 di organizzare visite accompagnate del minore alla madre a Lugano con verifica delle condizioni della stessa nell'ottica di un eventuale ampliamento delle visite stesse;

successivamente il signor Roberto F. veniva arrestato per spaccio di stupefacenti ed armi. La madre del minore, invece, dopo essersi disintossicata dall'uso di sostanze stupefacenti e risposata, chiedeva l'affidamento del figlio. La madre di Michael Thierry F., infatti, sentita in data 19 gennaio 2000, dichiarava di essersi sposata ed il marito, ascoltato lo stesso giorno, dichiarava di essere d'accordo sulla richiesta di riaffido presentata dalla consorte;

la mamma naturale del minore sostiene che le sue condizioni di vita si sono stabilizzate ed ora possono garantire al piccolo Michael un ambiente idoneo in cui crescere;

con provvedimento 31 maggio 2000, notificato e reso esecutivo l'8 giugno successivo, il tribunale per i minori di Milano, dispone il rientro immediato del minore Michael Thierry F. presso la madre Christine Monique, allontanandolo dal domicilio paterno, senza minimamente occuparsi della situazione psicologica ed affettiva della moglie del signor Roberto F. e madre «di fatto» per cinque anni del minore, nonché, e soprattutto, del trauma che dal provvedimento ne deriva al piccolo Michael;

l'inaffidabilità precedentemente dimostrata dalla mamma naturale del piccolo Michael non spiega come sia stato possibile disporre, *optimo iure*, un provvedimento della gravità e dell'impatto di quello preso con il decreto 20 marzo 2000, comportante lo sradicamento traumatico del piccolo Michael dall'ambiente familiare dove fino ad ora è cresciuto avendo, ora, mai, messo radici e costruito affetti presso la famiglia del signor Roberto F. —:

se non si ritenga opportuno:

realizzare controlli specifici da parte delle autorità competenti, al fine di accertare se effettivamente Christine Monique M. abbia emendato la propria condotta di vita, con particolare riguardo all'effettivo superamento dei problemi legati alla sua tossicodipendenza, ed all'effettiva stabilizzazione del *modus vivendi*, tale da garantire un ambiente idoneo per la crescita di Michael Thierry F.;

disciplinare specificatamente la graduazione del ritorno del minore presso la madre, mantenendo, comunque, i legami tra il medesimo ed i componenti del nucleo familiare del padre, presso i quali ha trascorso i primi anni di vita e con i quali ha ormai allacciato vincoli affettivi di cui non è assolutamente possibile non tener conto;

prendere in considerazione la posizione della moglie del signor Roberto F. che per cinque anni ha cresciuto ed accudito, come proprio, un bambino nato dalla relazione adulterina del marito. I sentimenti, infatti, della donna non sono stati affatto considerati, anzi, sulla scorta delle allegazioni della madre di Michael, viene attribuita alla moglie del signor Roberto F. l'intenzione di volersi « appropriare del bambino », quando, invece, ciò che desidera è la gioia e serenità del minore;

attribuire alla moglie del signor Roberto F., definita « collocataria » e non affidataria, il diritto ad un graduale distacco dal minore ed un diritto a poter far visita, indipendentemente dalla presenza del padre, a costui;

riconoscere alla moglie del signor Roberto F. la titolarità di uno « status giuridico » idoneo ad equipararla ad un genitore affidatario o adottivo e necessario per poter godere in sede processuale di una valida forma di assistenza legale, anche perché la stessa, a causa di un vuoto normativo, è stata considerata « niente nei confronti del bambino » e non gode, per tal ragione, di alcuna forma di assistenza. La donna non ha in merito alcun diritto cui potersi appellare per rendere noto il suo sconforto ed il suo dolore « di madre » davanti al distacco repentino e traumatico del minore;

quali risposte intendano dare alle legittime richieste della moglie del signor Roberto F. che si sente ingiustamente ferita nei suoi sentimenti materni e che auspica soltanto alla serenità ed al benessere psicologico del piccolo Michael.

(4-30352)

MITOLO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e per gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

in data 15 maggio 2000 è stato pubblicato ufficialmente il decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 121, regolamento recante disciplina del-

l'uso delle bandiere della Repubblica italiana e dell'Unione europea da parte delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici. In particolare l'articolo 4 detta « le bandiere sono esposte in tutte le scuole, di ogni ordine e grado, istituite dallo Stato ... »;

notizie di stampa, radio e televisioni locali, segnalano iniziative di parlamentari del partito S.V.P. e dell'intendente scolastico di lingua tedesca tendenti a richiedere una deroga dell'applicazione del provvedimento per le scuole dell'Alto Adige —:

se il Governo accetti questo ennesimo tentativo di sminuire l'importanza di certi provvedimenti di legge, eludendone l'applicazione, senza alcun giustificato motivo, ma solo mossi da un equivoco sentimento di difesa della autonomia provinciale, intesa come strumento anche di irredentismo e di spirito indipendentistico, tanto più grave perché volto verso le nuove generazioni;

se il Governo non intenda dare immediata, ferma risposta per richiamare partiti ed eventuali dirigenti scolastici di lingua tedesca operanti in Alto Adige, al rispetto della legge 5 febbraio 1998 n. 22 e del suo regolamento di attuazione.

(4-30353)

ALEMANNO. — *Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dell'industria, commercio, artigianato e commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

una delle attività di più alto contenuto economico svolto dall'Enel s.p.a. è quella dell'approvvigionamento dei combustibili (circa 6500 miliardi di lire per anno);

in tempi recenti l'Enel ha costituito una apposita società, denominata Enel F.t.l. (Fuel Trading and Logistics) per l'espletamento dell'attività in parola;

in tale società è previsto l'ingresso di *partners* internazionali, in particolare società di *trading*;

è stato nominato consulente dell'Enel per le attività di approvvigionamento combustibili tale dottor Renato Veronesi;

il dottor Veronesi a quanto consta all'interrogante è parente (nipote) dell'Amministratore delegato dell'Enel dottor Franco Tatò;

il dottor Veronesi ha svolto come propria attività principale, soprattutto negli ultimi anni, quella di costruttore e gestore di campi da golf presso la società Delta Green;

in tempi lontani il dottor Veronesi ha svolto attività di *trader* presso la società di *trading* Glencore, attività conclusasi in modo frettoloso e con risvolti oscuri che non è dato conoscere;

l'amministratore delegato dell'Enel ha proposto di nominare il predetto nipote amministratore della nuova società Enel F.t.l. non riuscendo nell'intento per l'opposizione di alcuni membri del Consiglio di amministrazione dell'Enel;

il predetto dottor Veronesi nell'ambito dell'organizzazione Enel svolge attualmente il ruolo di veicolatore di contratti più significativi di acquisto di combustibili e di individuazione dei *partners* —:

qualora quanto citato in premessa corrisponda a verità, se i motivi che hanno condotto alla costituzione di Enel F.t.l. siano riconducibili ad una gestione di contenuto familiare dell'approvvigionamento dei combustibili;

quali provvedimenti intendano assumere per porre fine a tali così poco trasparenti comportamenti in tutto e per tutto similari a quelli in vigore nel periodo terminale della famigerata « Prima Repubblica ». (4-30354)

BORGHEZIO. — *Al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

a Torino, la situazione di endemica tensione creata dal comportamento dei mi-

nori detenuti ha oramai addirittura ripercussioni all'esterno, in quanto i residenti nei palazzi delle vie adiacenti all'istituto denunciano l'invivibilità causata da forti rumori di inferriate battute, minacce, insulti e gesti scurrili che — giorno e notte — provengono dall'interno del « Ferrante Aporti »;

risulta all'interrogante che, da tempo, la direzione dell'istituto ha provveduto a segnalare questa grave situazione, non ricevendo alcuna concreta risposta neppure in merito alla richiesta urgente di poter predisporre il trasferimento dei minori detenuti in altri locali del complesso, anche al fine di evitare i continui e lamentati disturbi alla tranquillità dei cittadini residenti della zona —:

quali urgenti interventi si intenda attuare in relazione alle richieste formulate dalla direzione dell'istituto « Ferrante Aporti » e per ricondurre il comportamento dei minori detenuti al rispetto delle norme e dei regolamenti. (4-30355)

CENTO. — *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero, del lavoro e della previdenza sociale e per la solidarietà sociale.* — Per sapere — premesso che:

la disoccupazione, e in particolare la disoccupazione giovanile, rappresentano un forte problema all'interno di tutti gli stati europei e molte iniziative sono state fatte al fine di combatterla;

a livello nazionale, tre sono stati i progetti, che per la loro consistenza hanno cercato di trovare soluzione al problema: i lavori socialmente utili, i finanziamenti all'imprenditoria giovanile ed i prestiti d'onore;

in realtà l'unica denominazione comune a tutti e tre i progetti è stata quella di appaltare a delle ditte di servizi la formazione dei candidati;

anche il comune di Roma in collaborazione con l'ex presidente del Cnel ha promosso nel 1995 un progetto denominato « Missione di sviluppo a Corviale » appaltato all'inizio all'Ig (Imprenditorialità giovanile) Spa e successivamente alla Svi Lazio del Gruppo Cof.Iri;

detto progetto sperimentale prevedeva la realizzazione di posti di occupazione sotto forma di creazione di piccole e medie imprese in uno dei quartieri Roma a più alto tasso di disoccupazione giovanile riferita su scala nazionale;

nessun posto di occupazione è mai stato creato, sono stati elargiti fondi alle ditte appaltatrici dei vari corsi di formazione e i giovani disoccupati sono stati indotti a spendere denaro per sostenere e creare le società mai finanziate dalla suddetta iniziativa;

risulta inoltre che la società I.G. SpA, nonostante non sia riuscita a finanziare i progetti da lei stessa selezionati ha vinto l'appalto, per la gestione, su tutto il territorio nazionale del « prestito d'onore », mentre la società Cof.Iri da cui è nata la S.v.i. Lazio e successivamente la S.p.i. è stata inserita in un progetto più ampio denominato « Progetto Sviluppo Italia » per inglobare tutte le forme legate ai finanziamenti per l'imprenditoria giovanile, ovviamente insieme alla già citata I.G. —;

se siano a conoscenza dei fatti, e questi corrispondano al vero così come riportati e in caso affermativo quali iniziative intendano intraprendere per tutelare i giovani che con fiducia si sono rivolti alle ditte appaltatrici;

se non ritengano utile incaricare un Garante per il criterio della selezione delle ditte commissionate e il controllo della gestione dei fondi che vengono affidati a tali società;

se intendano prevedere un risarcimento a coloro i quali, oltre ad essere scelti e di conseguenza avviati con i propri piccoli mezzi, nella vana attesa dei finanziamenti mai arrivati, si sono trovati in forte dissesto finanziario a causa dell'indempienze degli incaricati istituzionali.

(4-30356)

BIELLI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della difesa.* — Per sapere — premesso che:

con il decreto legislativo n. 504/1997, sono avvenuti sostanziali cambiamenti per quanto riguarda il reclutamento militare. In modo particolare la nuova legislazione prevede che il ritardo per motivi di studio venga concesso (agli studenti delle scuole medie superiori e a chi si iscrive all'Università), non più per l'anno solare (1° gennaio/31 dicembre), ma per l'anno scolastico (1° ottobre/30 settembre), vedi articolo 2 comma 4 Dleg 504/1997. Di conseguenza i ragazzi che, conseguito il diploma, non si iscrivono all'università, dal primo di ottobre sono disponibili e quindi in chiamata;

chi si dichiara obiettore di coscienza al servizio militare, deve presentare la domanda entro il 31 dicembre dell'anno che precede la chiamata alle armi, vedi articolo 4 comma 3 della legge 230/1998 « Nuove norme in materia di obiezione di coscienza »;

dal combinato del decreto legislativo e della legge 230 si deve, quindi, concludere che i ragazzi della classe 78-79-80 che:

sono già stati sottoposti alla visita;

godono del ritardo fino al 30 settembre;

si diplomano quest'anno e non intendono iscriversi all'università;

non sono più in tempo a presentare la domanda di obiezione di coscienza avendola dovuta presentare entro il 31 dicembre 1999 (anno che per loro precede la chiamata alla leva);

questo fatto, naturalmente provocherà non poco disagio ai ragazzi quando si vedranno respingere la domanda perché presentata in perenzione termini —;

se il Governo sia a conoscenza di questa situazione e quali iniziative intenda intraprendere o sono state intraprese per « sanare » questa situazione. (4-30357)

**Apposizione di una firma
ad una mozione.**

La mozione Pisapia ed altri n. 1-00434, pubblicata nell'*Allegato B* ai resoconti della

seduta del 15 febbraio 2000, è stata successivamente sottoscritta anche dal deputato Cesaro.

**Ritiro di un documento
di sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato ritirato dal presentatore: Marengo n. 3-05791 dell'8 giugno 2000.

**Trasformazione di un documento
del sindacato ispettivo.**

Il seguente documento è stato così trasformato su richiesta del presentatore: interrogazione con risposta orale De Benetti n. 3-04522 del 28 ottobre 1999 in interrogazione a risposta scritta n. 4-30348.